




**REGOLAMENTO PER  
L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE  
SECONDO I REQUISITI DEL  
D.P.R.462/01**

**REG-02**

Rev. 03 del 14/12/2021


**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE  
SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01 DI TORAMO  
CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	APPROVATO
03	14/12/2021	MODIFICHE A SEGUITO RILIEVI ACCREDIA		
02	25/11/2019	MODIFICHE A SEGUITO RILETTURA NORMA 17065		
01	28/05/2018	REVISIONE PARAGRAFO 16		
00	21/03/2015	PRIMA EMISSIONE		

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
		Rev. 03 del 14/12/2021

## Indice

<b>1.0</b>	<b>GENERALITÀ'</b> .....	<b>2</b>
<b>2.0</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>2</b>
<b>3.0</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>4.0</b>	<b>OBBLIGHI DELLE PARTI E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>3</b>
	4.1 Obblighi di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. ....	3
	4.2 Obblighi del Cliente. ....	4
	4.3 Limitazioni delle responsabilità di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. ....	6
<b>5.0</b>	<b>DISTRIBUZIONE E COMUNICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>6.0</b>	<b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE</b> .....	<b>7</b>
<b>7.0</b>	<b>VERIFICHE STRAORDINARIE</b> .....	<b>14</b>
<b>8.0</b>	<b>GESTIONE DEI CERTIFICATI/RAPPORTI DI VERIFICA</b> .....	<b>15</b>
<b>9.0</b>	<b>MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLE REGOLE DEL SISTEMA D'ISPEZIONE</b> .....	<b>16</b>
	9.1 Modifiche disposte da Enti terzi (normazione/accreditamento) .....	16
	9.2 Modifiche disposte da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.....	16
<b>10.0</b>	<b>RISERVATEZZA</b> .....	<b>17</b>
<b>11.0</b>	<b>RECLAMI e RICORSI</b> .....	<b>17</b>
<b>11.1</b>	<b>CONTENZIOSI - Foro competente</b> .....	<b>18</b>
<b>12.0</b>	<b>SCADENZE</b> .....	<b>18</b>
<b>13.0</b>	<b>TARIFFARIO E CONDIZIONI DI FATTURAZIONE</b> .....	<b>18</b>
	13.1 SCONTISTICA .....	19
	13.2 MAGGIORAZIONI .....	19
<b>14.0</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>19</b>
<b>15.0</b>	<b>USO DEL MARCHIO TORAMO CERTIFICAZIONI E DEL LOGO ACCREDIA</b> ....	<b>20</b>
<b>16.0</b>	<b>COLLABORAZIONE</b> .....	<b>20</b>
<b>17.0</b>	<b>INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</b> .....	<b>20</b>

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

## **1.0 GENERALITÀ'**

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. (in seguito solo TORAMO) per l'esecuzione dei servizi di verifica secondo quanto disposto dal DPR n. 462 del 22/10/2001 e le modalità di richiesta e ottenimento di tali servizi.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO"

L'accesso ai servizi è aperto a tutte le Organizzazioni che si configurino come luogo di lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 del DPR 462/01 e dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 26870 del 5 maggio 2005.

La documentazione rilasciata da TORAMO è riferita all'attività di verifica svolta sull'impianto dell'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una Società, Impresa, Ditta, Ente o Associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica e che si configuri come luogo di lavoro.

Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione. Sono considerati altresì lavoratori quelli definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 9 Aprile 2009 n 81, integrato dal D.Lgs 3 Agosto 2009 n 106.

Per l'attività di verifica TORAMO applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. TORAMO può legittimamente non accettare richieste di verifiche ispettive che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una Pubblica Autorità, qualora ne sia a conoscenza.

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività di verifica vengono considerate e trattate come riservate.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nel manuale e nelle procedure di Toramo.

## **2.0 NORMA DI RIFERIMENTO**


La legislazione applicabile allo svolgimento delle verifiche elettriche è in accordo con i seguenti documenti legislativi e normativi:

- DPR 462 del 22/10/2001 e Direttiva Ministero Attività Produttive dell'11 marzo 2002;
- Norme CEI di riferimento del settore.

## **3.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Questo documento definisce il regolamento adottato da TORAMO per la verifica agli impianti specificati all'art.1 della direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11/3/02 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 del 22 ottobre 2001. Questi sono:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

Essa descrive in dettaglio le reciproche responsabilità tra TORAMO e le Organizzazioni che vi si rivolgono, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.

TORAMO applica il presente regolamento in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni, assicurando l'accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, TORAMO non svolge - né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate - attività di progettazione, costruzione, installazione o altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di ciascuna verifica.


Inoltre TORAMO garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

TORAMO non subappalta le attività di ispezione ad altri Enti/Società/Organismi ed ha la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

## **4.0 OBBLIGHI DELLE PARTI E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

### **4.1 Obblighi di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.**

- A. TORAMO si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- B. TORAMO si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza: TORAMO garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. TORAMO si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
  - imparzialità: TORAMO garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale. L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi di TORAMO.
  - riservatezza: tutto il personale TORAMO, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare informazioni relative al prodotto certificato (ai sensi dell'allegato VI o X) o all'organizzazione saranno divulgate a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto comunque della legislazione vigente con particolare riferimento alla normativa relativa la privacy.
- C. TORAMO si impegna ad informare il cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell'autorità competente; TORAMO non è in alcun modo responsabile per eventuali danni

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		


causati al cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con TORAMO, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

- D. TORAMO garantisce le coperture assicurative previste dalla normativa vigente, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle proprie attività;
- E. In ambito di verifica periodica e straordinaria dell'impianto, TORAMO si impegna nella loro esecuzione secondo le modalità indicate dal presente Regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- F. TORAMO garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

#### 4.2 **Obblighi del Cliente.**


Il Cliente si impegna a:

- A. fornire tutte le informazioni/documenti che TORAMO CERTIFICAZIONI SRL potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del Regolamento e che TORAMO CERTIFICAZIONI SRL ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- B. accettare, senza costi aggiuntivi a carico del Cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento (Accredia o altri organi di autorizzazione e/o notifica) in veste di osservatori, che saranno notificati da TORAMO CERTIFICAZIONI SRL, e accogliere altresì, ispettori TORAMO CERTIFICAZIONI SRL in affiancamento/addestramento e/o in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- C. assicurare la disponibilità della documentazione necessaria all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie;
- D. fornire agli ispettori TORAMO CERTIFICAZIONI SRL tutte le facilitazioni necessarie per svolgere le attività di valutazione in sicurezza, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate;
- E. utilizzare il verbale di verifica periodica/straordinaria per i soli scopi previsti dal contratto.
- F. non utilizzare verbale di verifica in modo tale da portare discredito a TORAMO CERTIFICAZIONI SRL né fare dichiarazioni in merito al verbale di verifica rilasciata che siano scorrette o non preventivamente autorizzate da TORAMO CERTIFICAZIONI SRL;
- G. attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
- H. assolvere al pagamento del corrispettivo pattuito nei tempi e secondo le modalità concordate.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

Il cliente, per tutto il periodo di validità dell'attestazione di conformità rilasciata, si impegna a:

- A. ~~non formulare analoga domanda di Ispezione per lo stesso servizio ad altro Organismo notificato;~~
- B. ~~rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici;~~
- C. ~~accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., e accettare altresì, ispettori TORAMO in affiancamento/addestramento e ispettori TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);~~
- D. ~~fornire tutte le informazioni/documenti che TORAMO potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del regolamento e che TORAMO ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;~~
- E. ~~consentire al personale ispettivo TORAMO designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;~~
- F. ~~mettere a disposizione del personale ispettivo TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., all'atto della verifica, la documentazione richiesta dalla relativa procedura di valutazione di conformità prescelta che dovrà essere consegnata in copia a TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l.;~~
- G. ~~ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a TORAMO le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con TORAMO ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;~~
- H. ~~accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di TORAMO e impegnarsi a risolvere le non conformità/osservazioni emerse nel corso delle attività di valutazione, secondo i tempi e modi concordati;~~
- I. ~~consentire a TORAMO l'effettuazione di attività di valutazione, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità, effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a TORAMO o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del cliente;~~

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

~~J. attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti a tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati nel regolamento;~~

~~K. assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;~~

~~L. non usare l'attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di TORAMO e/o del servizio di valutazione considerato.~~

~~M. Comunicare a TORAMO il cambio del Legale Rappresentante.~~

~~In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, TORAMO ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.~~

#### **4.3 Limitazioni delle responsabilità di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.**

TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., nello svolgere l'incarico, non assume mai il ruolo d'organo responsabile dell'esecuzione dell'Opera (progettista, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice) e di conseguenza le correlate responsabilità.

TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., avendo un ruolo non operativo né impositivo durante lo svolgimento dei lavori, non è responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura dovessero crearsi durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ne è responsabile nel caso di utilizzo non corretto delle opere stesse.

Per quanto sopra, TORAMO non partecipa:

- alla stesura di progetti o di prescrizioni tecniche;
- alla direzione o alla sorveglianza dei lavori.

A maggior chiarimento, la responsabilità di TORAMO è quella concernente una prestazione intellettuale. Tale responsabilità non può essere invocata per opere e installazioni la cui utilizzazione è diversa dalla destinazione d'uso comunicata o per le quali i relativi e concordi documenti non sono stati forniti.


TORAMO svolge le sue attività con riferimento alla legislazione ed alla normativa vigente.

#### **5.0 DISTRIBUZIONE E COMUNICAZIONE**

Il presente regolamento è pubblicato sul sito di TORAMO e reso disponibile dietro eventuale richiesta; all'atto dell'accettazione diventa parte integrante del contratto stesso.

I Clienti intenzionati a concludere il contratto con TORAMO possono richiederne copia preventiva. Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto potranno essere inviate via telefax, posta ordinaria, e-mail ad eccezione delle comunicazioni di cui ai successivi punti che dovranno essere inviate con lettera raccomandata, ovvero con posta elettronica certificata.

Le comunicazioni consegnate di persona o inviate per telefax avranno effetto immediato, purché inviate in giornata e orario lavorativo e, in caso contrario, alla prima giornata lavorativa successiva; le comunicazioni inviate per lettera raccomandata avranno effetto dalla data documentata di ricezione.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

## 6.0 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

### **PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**

L'Ufficio Tecnico-Commerciale una volta selezionati gli impianti la cui verifica è prossima alla scadenza genera la lista di impianti da verificare per ogni tecnico considerando l'ubicazione degli impianti elettrici, ed eventuali conflitti di interesse che potrebbero presentarsi per l'ispettore designato. Successivamente l'Ufficio Tecnico-Commerciale provvede ad assegnare ufficialmente l'incarico all'ISP designato ed a comunicarlo al Datore di Lavoro o suo rappresentante per eventuali rikusazioni.

La verifica si sviluppa, in generale, nelle seguenti fasi (Guida CEI 0-14 2005):

- Esame della documentazione;
- Esame a vista;
- Effettuazione di prove;
- Redazione del Verbale di verifica (e relativo Rapporto di verifica);
- Eventuali comunicazioni all'organo di vigilanza;

La verifica inizia con l'esame della documentazione tecnica che l'Azienda deve rendere disponibile al verificatore. Il tipo di documentazione è differente a seconda del tipo di impianto e per la sua consistenza si può tenere conto della Guida CEI 0-2. In ogni caso la documentazione deve consentire in modo univoco l'identificazione dell'impianto, la sua estensione e le sue caratteristiche al momento della verifica.

Successivamente si procede con l'esame a vista dei luoghi e degli impianti. Con esso, per quanto è possibile, si controlla che gli impianti analizzati, sia pure con riferimento al solo aspetto trattato nella verifica, siano stati realizzati e mantenuti secondo le Norme di legge.

Le prove, che comprendono anche le misure, sono eseguite con le modalità indicate nelle rispettive Norme e Guide CEI. Possono essere eseguite su un campione rappresentativo purché scelto tenendo conto del tipo di impianto, della sua età, dello stato di manutenzione e del livello di rischio correlato così come indicato al paragrafo specifico

Tutte le fasi di verifica sono condotte con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (Preposto alla verifica).

### **Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche**


La verifica è inerente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche di strutture per le quali, a seguito della valutazione del rischio di fulminazione di persone, è necessario contenere quest'ultimo nei limiti di tollerabilità stabiliti dalle Norme. La verifica è condotta controllando che l'impianto realizzato risponda al progetto e alle Norme di sicurezza della serie CEI EN 62305 (CEI 81-10).

In particolare la verifica è condotta nel modo seguente:

1 – Esame della documentazione:

La documentazione è esaminata sotto l'aspetto della completezza, della conformità alla norma e all'impianto così come realizzato. Il cliente essenzialmente deve mettere a disposizione la seguente documentazione:



	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

- Eventuali Verbali ASL/Arpa o Organismo precedenti e alle manutenzioni;
- Documento di valutazione del rischio dovuto al fulmine (art. 84 D.Lgs 81/08);
- Progetto del sistema di protezione e definizione delle misure adottate;
- Dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08;
- Denuncia trasmessa all'INAIL (ex ISPESL) /ASL o ARPA competente per territorio.

L'analisi di eventuali **verbali precedenti** è effettuata al fine di verificare che eventuali rilievi rilevati nella precedente verifica ispettiva siano stati risolti. L'esame del **documento di valutazione del rischio dovuto al fulmine** è eseguito in conformità alla norma CEI EN 62305-2 ed in particolare ha lo scopo di verificare che:

- Siano evidenziati tutti i dati di ingresso utilizzati per la valutazione del rischio e che gli stessi non siano cambiati nel tempo;
- I dati utilizzati per la valutazione del rischio siano coerenti.

La valutazione della correttezza o meno dell'elaborazione contenuta nel documento non è oggetto dell'esame documentale. L'esame del **progetto** è eseguito allo scopo di accertare la presenza di elaborati (anche grafici) che contengano, laddove applicabile, quanto indicato nei punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 della Guida CEI 81-2.


L'esame della **dichiarazione di conformità** è eseguito allo scopo di verificare che la stessa contenga quanto indicato al punto 3.1.6 della Guida CEI 81-2

#### 2 – Esame a vista dell'impianto

L'esame a vista dell'impianto riguarda il controllo degli organi di captazione, delle calate e del dispersore (che può essere lo stesso utilizzato per la protezione contro i contatti indiretti) al fine di verificarne la rispondenza al progetto e alle Norme applicabili e il suo stato di conservazione.

In particolare con l'esame a vista si accerta che:

- la sezione dei captatori e delle calate previste dal progetto siano adeguata;
- non vi siano connessioni che presentino rotture o interruzioni nelle giunzioni;
- nessun elemento sia indebolito dalla corrosione, in particolare a livello del suolo;
- tutte le connessioni a terra visibili siano intatte (funzionalmente operanti);
- tutte le connessioni ed i componenti visibili siano ancorati alla superficie di fissaggio ed i componenti che assicurano la protezione meccanica siano intatti ed efficienti;
- non vi siano stati ampliamenti o modifiche alla struttura protetta che richiedano una protezione addizionale;
- non vi siano eventuali spinterometri all'esterno della struttura;
- siano realizzate corrette connessioni equipotenziali per ogni servizio;
- i conduttori equipotenziali all'interno della struttura siano presenti ed intatti (funzionalmente operanti);
- siano rispettate le distanze di sicurezza previste dal progetto;
- siano rispettati i criteri per i luoghi all'aperto previsti dal progetto: isolamento delle calate, barriere, sezionamenti, fissaggi, ecc;

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

- ci sia la conformità dei materiali a quanto definito nel documento di progetto e nelle tavole relative e che i materiali rispondano ai requisiti minimi indicati nelle tabelle contenute nella norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).
- Siano integri gli spinterometri di separazione (ISG);
- I corpi metallici siano posizionati a distanza superiore alla distanza di sicurezza calcolata in progetto;
- I segnalatori non abbiano cambiato colore e che non ci siano bruciature sul componente o danni evidenti allo stato dei relativi dispositivi di distacco esterno ove presenti.

### 3 – Prove sull'impianto

Le prove strumentali si suddividono in:

- Prove di continuità;

- Misura della resistenza di terra.

La continuità deve essere verificata tra i vari elementi e in particolare tra il sistema di captatori, le calate, i conduttori di interconnessione, il dispersore e le masse estranee, nonché alle uscite degli SPD. Nel caso in cui i ferri delle armature siano utilizzati come elementi naturali la prova di continuità deve essere eseguita con corrente di prova di almeno 10A e il risultato della prova deve essere  $\leq 0,2\Omega$ . Per quanto riguarda la misura della resistenza di terra, si considera il valore ottenuto nell'ambito della verifica del sistema di protezione dai contatti indiretti. In ogni caso la misura della resistenza del dispersore può essere eseguita utilizzando le tecniche indicate nel Par. 2.3.2.1 della Guida CEI 64-14. Se la resistenza di terra del dispersore supera il valore di  $10\Omega$  si deve verificare che lo stesso sia conforme alla fig. 2 della Norma CEI EN 62305-3 art. 5.4.2.1. La misura ottenuta deve essere confrontata con eventuali misure precedenti al fine di individuare, nel caso ci siano variazioni rilevanti, eventuali corrosioni o danni al dispersore.


### **Impianti Elettrici di Messa a Terra**

La verifica degli impianti di cui in epigrafe si riferisce esclusivamente a quella parte di impianto deputata al funzionamento del sistema di protezione dai contatti indiretti attuato mediante interruzione automatica dell'alimentazione (sez. 413.1 CEI 64-8).

In particolare la verifica sarà condotta nel modo seguente:

#### 1 – Analisi della documentazione

La documentazione che il Cliente deve mettere a disposizione può essere composta dal progetto dell'impianto elettrico (nelle forme e con i contenuti indicati dal DM 37/08) unitamente alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (ai sensi del DM 37/08 ovvero ex L. 46/90). La documentazione di progetto dovrà contenere: una relazione generale, planimetrie, schemi elettrici e, laddove necessari, dati caratteristici della fornitura (corrente di guasto a terra e tempo di eliminazione dei guasti a terra per i sistemi di 2° e 3° categoria). Completano la documentazione eventuali verbali dell'Ente verificatore precedenti, registri di verifiche periodiche e manuali e schede tecniche di eventuali apparecchiature elettriche particolari. La mancanza della

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

dichiarazione di conformità o della documentazione ad essa allegata sarà segnalata sul Verbale di verifica.

## 2 – Esame a vista


All'esame della documentazione segue un esame dell'impianto, sotto l'aspetto della protezione contro i contatti indiretti, di tipo ordinario e/o approfondito, rilevando la presenza delle varie parti del sistema di protezione, la loro corretta installazione, le caratteristiche dimensionali e i difetti evidenti alla vista. L'esame viene esteso alle parti di impianto e ai componenti che hanno influenza con le caratteristiche di sicurezza dell'intero impianto. Nello specifico l'esame a vista è rivolto ad accertare (Capitolo 54 Norma CEI 64-8):

- L'identificazione del dispersore, dei nodi equipotenziali, dei conduttori di terra, dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
- che i conduttori dell'impianto elettrico di messa a terra siano contraddistinti dall'isolante di colore giallo-verde e/o nudi;
- che le connessioni tra conduttori e tra conduttori e gli altri componenti presentino un'adeguata resistenza meccanica e assicurino una continuità elettrica duratura;
- che i componenti costitutivi l'impianto di terra siano integri, che i conduttori siano protetti contro il danneggiamento meccanico, la corrosione e abbiano una sezione adeguata;
- che, laddove richiesto (...) siano identificati i collegamenti equipotenziali principali e supplementari;
- Che sia identificato lo stato del sistema (TT, TN o IT) all'uscita di gruppi di continuità e d'emergenza e che l'installazione sia conforme alle condizioni richieste da tale sistema;
- L'identificazione dei dispositivi di protezione e delle relative caratteristiche con cui è coordinato l'impianto di terra.

## 3 – Prove

Per prove s'intende l'effettuazione di misurazioni sull'impianto per il rilievo di grandezze elettriche mediante l'uso di appropriati strumenti. Le prove si riferiscono alla parte di impianto oggetto della verifica, per la quale si vuole accertare il permanere dei requisiti minimi di sicurezza. Le prove possono variare considerevolmente in dipendenza della categoria dell'impianto (I, II o III) e del sistema di distribuzione in bassa tensione presente (TT, TN, IT). Si riporta di seguito l'elenco generale delle prove:

- Prove di continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali e di terra;
- Misura della resistenza di terra;
- Prove di funzionamento dei dispositivi differenziali;
- Prove di funzionamento dei dispositivi di controllo isolamento;
- Misura dell'impedenza dell'anello di guasto;
- Misura delle tensioni di contatto e passo;
- Misura della resistenza dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali;
- Misura della corrente di primo guasto.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

### **Prove su impianti con sistema TT**

L'accertamento dell'efficacia del sistema di protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT avviene mediante le seguenti misurazioni:

1) Controllo della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali verso terra, allo scopo di accertare il collegamento a terra delle masse e delle masse estranee dell'impianto elettrico.

Tale controllo deve essere effettuato:

- Tra il dispersore (se accessibile) e il collettore principale di terra;
- Tra i vari collettori di terra;
- Tra i conduttori di protezione delle prese a spina e i collettori di terra;
- Tra i conduttori di protezione e i conduttori equipotenziali in presenza di giunzioni e/o derivazioni;
- Tra le masse e i collettori di terra;
- Tra le masse estranee fra di loro e verso le masse;

Per ragioni di sicurezza del personale, tale prova è preferibile venga effettuata prima di qualsiasi altra. Sebbene la Norma precisi che bisogna verificare la solo presenza della continuità e non il valore della resistenza del conduttore di protezione, è ragionevole considerare come accettabili valori inferiori a 10Ω. È possibile, infatti, che valori eccessivamente alti, confermati da prove ripetute, rivelino problematiche (serraggi allentati, connessioni ossidate o corrose ecc.) che possono portare, nel breve periodo, ad una perdita completa della continuità. Le prove sono eseguite su un campione rappresentativo secondo quanto indicato al par. specifico.);


2) Misura della resistenza del complesso disperdente per verificare che la stessa sia coordinata con i dispositivi di intervento secondo la relazione  $RA \leq 50/I_a$ . In condizioni particolari (impianti elettrici di cantieri, impianti elettrici in locali medici e impianti in locali zootecnici) la relazione diventa  $RA \leq 25/I_a$ . Con l'impiego di interruttori differenziali la corrente  $I_a$  corrisponde alla corrente nominale differenziale. La misura della resistenza del dispersore può essere eseguita utilizzando le tecniche indicate nel Par. 2.3.2.1 della Guida CEI 64-14. In ogni caso la misura deve essere eseguita nelle ordinarie condizioni di funzionamento dell'impianto.

3) Prove di intervento dei dispositivi differenziali allo scopo di verificare che gli stessi siano stati installati e regolati in modo appropriato e che conservino nel tempo le proprie caratteristiche. La prova consiste nell'accertare che il dispositivo differenziale intervenga ad una corrente di prova non superiore alla sua corrente differenziale nominale ( $I_{dn}$ ). Non è necessaria la misura del tempo di intervento. Tali prove possono essere eseguite seguendo la procedura indicata nel Par. 2.3.2.2 della Guida CEI 64-14. Le prove sono eseguite su un campione rappresentativo secondo quanto indicato al par. specifico);

### **Prove su impianti con sistema TN**

Per questo tipo di impianti le masse in media tensione, il neutro del sistema di bassa tensione e le masse di bassa tensione sono connessi ad un unico impianto di terra. Un sistema TN è tipico delle utenze con propria cabina di trasformazione. L'accertamento dell'efficacia del sistema di protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TN avviene mediante le seguenti misurazioni:

1. Controllo della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali verso terra, allo scopo di accertare il collegamento a terra delle masse e delle masse estranee dell'impianto elettrico. Per ragioni di sicurezza del personale, tale prova è preferibile venga effettuata prima di qualsiasi altra. Sebbene la Norma precisi che bisogna verificare la solo presenza della continuità e non il valore della

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

resistenza del conduttore di protezione, è ragionevole considerare come accettabili valori inferiori a 10Ω. È possibile, infatti, che valori eccessivamente alti, confermati da prove ripetute, rivelino problematiche (serraggi allentati, connessioni ossidate o corrose ecc.) che possono portare, nel breve periodo, ad una perdita completa della continuità. Le prove sono eseguite su un campione rappresentativo secondo quanto indicato al par. specifico);

2. misura della resistenza di terra del dispersore al fine di calcolare la tensione totale di terra conseguente ad un guasto a massa sulla parte di impianto in media tensione; Se la tensione totale di terra rispetta i limiti indicati nella Norma CEI 99-3 (Fig. 4 e/o tab. B-3) l'impianto di terra è ritenuto adeguato. Se la tensione totale di terra supera tali limiti è d'obbligo misurare le tensioni di contatto e passo (vedere punto 5). La misura della resistenza del dispersore può essere eseguita utilizzando le tecniche indicate nel Par. 2.3.2.1 della Guida CEI 64-14 (ad esclusione del metodo dell'anello di guasto)

3. Prove di intervento dei dispositivi differenziali allo scopo di verificare che gli stessi siano stati installati e regolati in modo appropriato e che conservino nel tempo le proprie caratteristiche. La prova consiste nell'accertare che il dispositivo differenziale intervenga ad una corrente di prova non superiore alla sua corrente differenziale nominale (Idn). Non è necessaria la misura del tempo di intervento. Tali prove possono essere eseguite seguendo la procedura indicata nel Par. 2.3.2.2 della Guida CEI 64-14.


4. misura dell'impedenza dell'anello di guasto (per guasto sulla parte in bassa tensione) allo scopo di verificare il coordinamento dei dispositivi attivi di protezione contro i contatti indiretti, come indicato dalla Norma CEI 64-8, mediante la seguente relazione:  $Z_s \times I_a \leq U_o$ . La misura dell'impedenza dell'anello di guasto, da eseguirsi seguendo le indicazioni fornite dalla Norma CEI 64-14, tende a verificare che la corrente di guasto a fase-terra (I<sub>g</sub>) sia almeno uguale o superiore alla corrente di intervento delle protezioni (I<sub>a</sub>) entro un tempo di 0,5s o 0,2s, in relazione al tipo di circuito (distribuzione/terminale). Se in un impianto o in una sua parte le condizioni per l'interruzione automatica non possono essere soddisfatte, si dovrà procedere alla misura della tensione di contatto secondo le procedure descritte nel Par. 2.3.2.4 della Guida CEI 64-14 e verificare che la stessa sia non superiore a 50V. Le prove sono eseguite su un campione rappresentativo secondo quanto indicato al par. specifico);

5. eventuali misurazioni delle tensioni di passo e contatto nel caso in cui la tensione totale di terra superi i limiti indicati nella Norma CEI 99-3 (Fig. 4 e/o tab. B-3)

La procedura, descritta nel Par. 2.3.2.5 della Guida CEI 64-14, consente di misurare direttamente le tensioni di passo e di contatto su masse e masse estranee mediante la dispersione nel terreno di una quota parte della corrente di guasto in MT e verificare che i loro valori siano inferiori alla tensione di contatto massima ammissibile UL.

#### **Prove su impianti con sistema IT**

Tale sistema, in Italia, è tipico delle utenze con propria cabina di trasformazione e con elevate esigenze di continuità di servizio. Un primo guasto a terra determina la circolazione di una piccola corrente capacitiva I<sub>d</sub> che soddisfa facilmente la condizione  $R_t \times I_d = 50$  (si stima una corrente di circa 0,4 A per ogni 1000 kVA di potenza installata). Affinché il sistema IT offra un'effettiva garanzia

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

di continuità di servizio, occorre che un primo guasto a terra sia individuato ed eliminato entro un tempo ragionevolmente breve, poiché se il guasto a terra permane, il sistema avendo un punto a terra non è più IT.

È obbligatorio, pertanto, l'impiego di un dispositivo di controllo dell'isolamento che segnali il primo guasto a terra, per la sua individuazione ed eliminazione. Pertanto la verifica periodica dell'impianto di terra comprenderà:

1. prova della continuità verso massa dei conduttori di protezione ed equipotenziali (così come specificato per i sistemi TT e TN);
2. misura della resistenza di terra del dispersore secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-14 (così come specificato per i sistemi TT e TN);
3. prova di funzionamento del dispositivo di controllo dell'isolamento.
4. Misura della corrente di primo guasto. Per la rilevazione di questa corrente si può collegare un reostato tra la fase e la terra ed, escludendolo gradualmente, misurare la corrente che scorre in esso mediante una pinza amperometrica. Il valore misurato quando il reostato è completamente escluso deve essere tale da rispettare la seguente relazione:  $RE \times Id \leq 50V$  (25V se si tratta di ambienti speciali)

Le prove sono eseguite su un campione rappresentativo secondo quanto indicato nel paragrafo specifico).

~~Le Organizzazioni che desiderino avvalersi del servizio di verifica, devono inviare a mezzo fax, posta od e-mail l'incarico di verifica MR-15.1 (reperibile sul sito [www.toramocertificazioni.it](http://www.toramocertificazioni.it)) debitamente compilato. A seguito di questo contatto, qualora ne sussistano le condizioni, verrà inoltrata un'offerta formale, contenente l'importo e le condizioni della prestazione da svolgere. Le Organizzazioni che decidano di avvalersi del servizio di verifica, devono pertanto inviare a mezzo fax, posta od e-mail il modulo contrattuale debitamente compilato e sottoscritto. In casi particolari (gare, Organizzazioni operanti su tutto il territorio nazionale, ecc), TORAMO si riserva di inviare l'offerta sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione, integrata se del caso da un sopralluogo preventivo.~~

~~Al ricevimento del modulo contrattuale per l'esecuzione della verifica, TORAMO invierà all'Organizzazione conferma di accettazione del contratto stesso (per accettazione è sufficiente anche il solo invio all'Organizzazione del modulo controfirmato) ed introdurrà nel proprio scadenziario l'impianto oggetto del contratto ed eseguirà le verifiche alle varie scadenze programmate, secondo le leggi vigenti o come richiesto dal Cliente (qualora più restrittiva rispetto ai termini previsti dalla legge). Il modulo contrattuale per l'esecuzione della verifica debitamente compilato dall'Organizzazione e la relativa accettazione da parte di TORAMO formalizzano contrattualmente gli interventi di TORAMO espletati secondo il presente Regolamento.~~

~~La visita consiste in una verifica di conformità dell'impianto alle Leggi e Normative Tecniche di riferimento di settore, nonché una valutazione di completezza e adeguatezza della documentazione dell'impianto a quanto richiesto dal DPR 462/01. Durante le verifiche deve essere garantito ai tecnici TORAMO il libero accesso ai luoghi di lavoro, alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte di personale esperto dell'Organizzazione incaricato dell'assistenza alla verifica.~~

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

In particolare, la verifica in campo è preceduta da un esame della documentazione relativa all'impianto oggetto della verifica. L'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzi tutto completa, cioè soddisfatti tutti i requisiti applicabili, non lasci spazio a dubbi interpretativi e deve essere congruente tra le sue varie parti e facilmente leggibile.

Le modalità dettagliate adottate da TORAMO per l'esecuzione delle differenti tipologie di verifica sono indicate, per quanto ritenuto necessario a giudizio di TORAMO, in specifiche procedure. Le istruzioni suddette sono a disposizione delle organizzazioni a richiesta, limitatamente al caso di pertinenza.

Da parte sua, l'Organizzazione si impegna a fornire ai rappresentanti di TORAMO incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte, consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi. L'Organizzazione, peraltro, conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati TORAMO (ricusazione), qualora essa ravvisi la sussistenza di conflitto di interessi.

L'ispettore in fase di sopralluogo emette il rapporto di Pre-Audit. Tale rapporto è il documento che attesta che la verifica dell'impianto sia stata effettuata dal punto di vista documentale, visivo e strumentale; qualora anche una sola delle fasi non risultasse completa l'Organismo non potrà rilasciare il verbale di verifica; in tal caso Toramo Certificazioni S.r.l. è sollevato da qualsiasi responsabilità a cui il Cliente può incorrere in caso di controllo da parte degli Organi Competenti (ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc...).

Trascorsi 30 giorni lavorativi dal rilascio del rapporto di Pre-Audit senza che il Cliente abbia provveduto a rimuovere le cause del mancato completamento dell'iter ispettivo comunicandolo a Toramo Certificazioni S.r.l., l'Organismo provvederà all'emissione di verbale con esito negativo. In caso di comunicazione da parte del Cliente entro 30 giorni lavorativi, Toramo Certificazioni S.r.l. procederà con la conclusione dell'iter ispettivo.

Il rapporto relativo ad ogni verifica sarà emesso da TORAMO nell'arco di 30 giorni lavorativi dalla conclusione della stessa. Il documento si compone di un verbale di verifica corredato da un rapporto tecnico con eventuali allegati, che attesta la conformità alle normative di riferimento.

In caso di rilievo di non conformità, tali da far concludere la verifica con esito non positivo, copia del verbale di verifica verrà trasmessa all'Autorità Pubblica competente per i necessari accertamenti di legge entro 7 giorni lavorativi dalla data della verifica.


Il verbale di verifica potrà contenere osservazioni/note scaturite a seguito dell'ispezione con esito positivo, che l'Organizzazione potrà prendere in considerazione allo scopo di elevare il grado di sicurezza dell'impianto.

Si intende non conformità il mancato rispetto di Norme di Legge penalmente sanzionabili limitatamente all'oggetto della verifica per cui TORAMO ha l'incarico.

## **7.0 VERIFICHE STRAORDINARIE**

E' l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica
- richiesta dall'Organizzazione
- modifica sostanziale dell'impianto

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, l'Organizzazione è tenuta a far effettuare la verifica straordinaria a TORAMO affinché venga attestato il ripristino delle condizioni di esercizio sicuro dell'impianto. In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica tranne il caso in cui venga verificato tutto l'impianto di terra.

In caso di verifica straordinaria su richiesta dell'Organizzazione o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale. Nel verbale, in questo caso, sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della successiva verifica periodica.

Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi, quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria ci si può attenere alla circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che di seguito si riporta:

*“Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale:*

- *variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);*
- *aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;*
- *una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;*
- *negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,*
- *cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).*


*Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio”.*

Relativamente alle verifiche straordinarie è facoltà dell'Organizzazione chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

## **8.0 GESTIONE DEI CERTIFICATI/RAPPORTI DI VERIFICA**

Dal momento del rilascio del verbale, TORAMO aggiorna il proprio elenco dei verbali emessi. L'elenco non è disponibile al pubblico, ma è a disposizione delle autorità di vigilanza, nel caso ne sia fatta richiesta.



	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

TORAMO invia periodicamente al Ministero competente, l'elenco dei verbali emessi, in base a quanto richiesto dalla Direttiva del Ministero delle Autorità Produttive dell'11 marzo 2002.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
- il numero di impianto, come codificato da TORAMO;
- il tipo di servizio effettuato;
- la frequenza della verifica (biennale/quinquennale);
- la data di emissione del verbale;
- nominativo ispettore/i.

## **9.0 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLE REGOLE DEL SISTEMA D'ISPEZIONE**

### **9.1 Modifiche disposte da Enti terzi (normazione/accreditamento)**

Nel caso in cui siano modificati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, guide degli enti nazionali e internazionali) TORAMO ne dà immediata comunicazione provata ai Clienti, accordando loro il tempo ragionevolmente necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare nonché per revisionare e aggiornare attrezzature e materiali di fornitura secondo le nuove norme. Nel caso gli stessi Enti dispongano date certe, tale sarà comunicata con richiesta prova di ricevimento.

### **9.2 Modifiche disposte da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Salvo il caso di cui al punto precedente, TORAMO non modifica le regole del proprio sistema d'Ispezione, avendo cura della massima precisione in quanto alla definizione dell'incarico, del suo oggetto e dei suoi obiettivi; tutte le procedure sono soggette alle regole della Qualità e del miglioramento continuo.


Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet [www.toramocertificazioni.it](http://www.toramocertificazioni.it) E' responsabilità del Cliente avere la versione aggiornata del Regolamento scaricandolo dal sito o chiedendone copia all'Organismo stesso.

Il Regolamento è parte integrante del contratto, il Cliente all'atto della sottoscrizione dichiara di accettarlo in tutte le sue parti.

E' responsabilità del Cliente verificare la versione aggiornata del Regolamento presente sul sito internet di Toramo Certificazioni S.r.l.

Le modifiche e/o correzioni devono essere evidenziate nel testo mediante un apposito "indicatore di revisione" (ad esempio una linea verticale posta lungo il margine sinistro della parte revisionata o uno sfondo ombrato sotto il testo sostituito) gli indicatori di revisione precedenti, eventualmente presenti sulla stessa pagina, devono essere eliminati.

Per quanto riguarda le domande relative al rilascio delle certificazioni queste sono validate dalla segreteria tecnica esclusivamente con il regolamento in essere; in caso di revisione del regolamento durante il periodo di certificazione, sarà cura di Toramo Certificazioni informare il cliente che i contenuti della domanda sono cambiati e il cliente potrà decidere di recedere dalla domanda o di sottoscriverne una nuova con l'aggiornamento del regolamento.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

## 10.0 RISERVATEZZA

Oltre quanto specificatamente previsto nel presente regolamento TORAMO garantisce che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei Clienti, siano trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione dell'Ente di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine delle suddette garanzie, il personale della TORAMO coinvolto nell'Ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale è fornito al Cliente su richiesta; inoltre i rapporti d'ispezione sono resi disponibili esclusivamente al Cliente e alla Compagnia di Assicurazione da egli impegnata, previa autorizzazione formale del Cliente, con copia per l'archivio TORAMO e per gli Ispettori coinvolti nelle fasi ispettive.

## 11.0 RECLAMI e RICORSI

TORAMO monitora istituzionalmente il livello di soddisfazione della clientela, raccoglie gli eventuali suggerimenti onde procedere unitamente ai riesami e al miglioramento continuo.

Nello stesso modo prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti ma anche da altre fonti eventualmente coinvolte, alle seguenti condizioni:

- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Cliente o da altra fonte, essi saranno contattati per i necessari chiarimenti. I reclami presi in considerazione sono inseriti nel registro dei reclami ed il loro ricevimento è confermato per iscritto al reclamante.


I reclami sono esaminati da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l., che svolge le opportune indagini, ad opera del suo personale estraneo all'attività ispettiva (il direttore tecnico, la direzione dell'organismo), i quali intervengono mediante interviste del personale ispettivo coinvolto, anche con la ripetizione dei controlli e a mezzo indagini tecniche sul mercato, pubblicazioni specifiche e altro. TORAMO comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo.

TORAMO utilizza i reclami dei Clienti e le successive iniziative intraprese per il miglioramento del servizio, secondo le procedure della qualità; conserva le registrazioni relative ai reclami, allegandone copia nel fascicolo della commessa.

Nel caso del ricorso, quando il motivo del contendere è sull'esito incontrovertibilmente negativo del rapporto ispettivo, potrà instaurarsi la procedura arbitrale laddove dovrà essere concordemente nominata una commissione composta da un numero dispari di membri per decidere in merito alla validità del ricorso, scelti con i criteri che seguono.

- un membro è nominato dal Legale rappresentante di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.;
- un membro è nominato dal ricorrente;
- un terzo membro è richiesto ad un Ente Terzo "Super Partes" (per es. Ordine degli Ingegneri, Presidente del Tribunale).

Il Legale rappresentante di TORAMO convocherà la Commissione entro un mese dalla ricezione del ricorso; la Commissione può fare intervenire esperti nel campo produttivo del ricorrente, i quali devono essere indipendenti tanto dal ricorrente che da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l..

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

L'esame della documentazione e la decisione normalmente è presa in un'unica seduta della Commissione ed è rimandata ad altre sedute solo in casi eccezionali.

I costi della controversia saranno interamente a carico di TORAMO se il ricorso è accolto, del ricorrente se il ricorso è respinto.

### **11.1 CONTENZIOSI - Foro competente**

Per ogni ulteriore controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dei Contratti e del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante che non risulti risolta con le attività sopra descritte, è competente in via esclusiva il Foro provinciale del luogo di stipula del contratto.

### **12.0 SCADENZE**

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti di TORAMO sono indicate a volte delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto, essi sono da intendersi automaticamente anticipati alla fine del mese di luglio, salvo diverso accordo condiviso.

### **13.0 TARIFFARIO E CONDIZIONI DI FATTURAZIONE**

Le tariffe di TORAMO relative alle ispezioni sono riportate nelle *condizioni contrattuali* delle singole offerte redatte specificamente per ciascuno Cliente sulla base della modulistica standard di TORAMO e fanno riferimento al TARIFFARIO UFFICIALE dell'Organismo approvato dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di Toramo Certificazioni S.r.l...

In generale, le voci prese in considerazione ai fini del tariffario sono determinate sulla base dell'analisi dei costi in funzione del tempo impiegato; per ogni blocco viene applicato una spesa oraria che moltiplicato per il tempo sviluppa la tariffa.

Potranno essere ulteriormente considerate le seguenti voci:

- risorse umane
- risorse materiali
- spese vive
- spese generali

e i casi particolari come:


- eventuali ispezioni suppletive di chiusura delle non conformità
- interventi extra, ad esempio in caso di ripetizione parziale d'ispezioni per cause non imputabili a TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.

La durata del contratto è definita nelle *condizioni contrattuali* delle singole offerte, così come i termini per la fatturazione delle prestazioni.

Vale inoltre quanto segue:

le parti hanno rispettivamente facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di giorni 60 dalla data dell'ultima verifica effettuata attraverso comunicazione formale.

Nel caso in cui il Cliente receda il contratto oltre il termine stabilito, egli s'impegna a corrispondere a TORAMO l'importo relativo alle spese di gestione e tenuta in carico dell'impianto pari al 50% del prezzo del contratto. In ogni caso la prima verifica verrà comunque fatturata. La proposta di disdetta del contratto verrà tacitamente accettata da TORAMO se notificata entro 60 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'ultima verifica. Tuttavia, nel caso il Cliente disdica le attività d'Ispezione programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TORAMO si riserva la facoltà di addebitare l'intero importo della verifica.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

Si precisa che dopo la chiusura del contratto, non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TORAMO si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

Ciò darà luogo a una nuova procedura contrattuale, fermi restando i termini sopra indicati.

Le Parti espressamente convengono che il mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi e punti comporterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente obbligo della parte inadempiente di corrispondere il risarcimento del danno. Le Parti si riservano altresì la facoltà di risolvere in ogni momento con effetto immediato il Contratto mediante comunicazione scritta qualora una delle Parti sia dichiarata fallita o sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale.

TORAMO non sarà responsabile del ritardo nell'espletamento dell'incarico o della mancata esecuzione dello stesso, qualora intervengano cause di forza maggiore, o cause comunque non imputabili a TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.. In questo caso il Cliente riconoscerà a TORAMO l'importo delle prestazioni a seconda dei casi sopra richiamati, poiché il compenso è comunque dovuto.

### **13.1 SCONTISTICA**

~~TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. si riserva la possibilità di scontare le tariffe in vigore fino ad un massimo del 30%.~~

~~I fattori che determinano lo sconto applicabile sono:~~

- ~~A. numero di impianti affidati dal Cliente a Toramo Certificazioni S.r.l.;~~
- ~~B. regolarità del Cliente nei pagamenti delle prestazioni fornite da Toramo Certificazioni S.r.l.;~~
- ~~C. contratto stipulato on line ricevuto a mezzo mail, p.e.c. o raccomandata;~~
- ~~D. parco impianti (minimo 3) ubicati nello stesso isolato.~~

~~Inoltre per più impianti installati in un edificio oggetto di verifica da parte di Toramo Certificazioni S.r.l. la scontistica può arrivare al 35% qualora la verifica venga effettuata nella stessa giornata.~~

### **13.2 MAGGIORAZIONI**

TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. si riserva la possibilità di maggiorare le tariffe in vigore in funzione di determinate condizioni:


- A. Logistica: centri storici, ZTL, difficoltà di collegamenti pubblici (luoghi isolati), estero, distanza dalla sede operativa;
- B. Particolari rischi lavorativi. Esempio: Legge Seveso, cantieri edili (luoghi ad alto rischi: esplosivi – impianti chimici ecc), presenza di rischi interferenziali, ecc.;
- C. Esigenze di tempistica: richieste di intervento in tempi ristretti;

### **14.0 DISPOSIZIONI FINALI**

Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto.

TORAMO è responsabile unicamente nei confronti del Cliente.

Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 03 del 14/12/2021		

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle *condizioni* contrattuali e delle singole offerte, il Contratto è regolato dalle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali dello Stato emanate per il settore di competenza.

## **15.0 USO DEL MARCHIO TORAMO CERTIFICAZIONI E DEL LOGO ACCREDIA**

TORAMO CERTIFICAZIONI SRL inibisce l'utilizzo del marchio TORAMO CERTIFICAZIONI e di conseguenza anche del logo ACCREDIA.


## **16.0 COLLABORAZIONE**

TORAMO si fa parte attiva nello scambio d'informazioni con altri organismi di certificazione ed enti di normazione onde contribuire allo sviluppo, razionalizzazione e semplificazione delle attività di ispezione e normazione correlate.

## **17.0 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

I dati forniti dall'Organizzazione Cliente saranno trattati per lo svolgimento del servizio di certificazione di impianti ascensori e per le verifiche periodiche e straordinarie previste dagli artt. 13-14 del D.P.R. 162/99 e s.m.i..

- 1) Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e sarà effettuato sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici. I dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici.
- 2) Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non conforme alle finalità di raccolta.
- 3) Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del servizio. Il rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.
- 4) I dati saranno comunicati ai seguenti soggetti:
  - Al Personale Dipendente di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.;
  - Ai Membri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
  - Agli Ispettori facenti parte del gruppo di verifica per il quale è conferito l'incarico;
  - Al Consulente amministrativo;
  - Alle Autorità Pubbliche che dovessero richiederli con i loro atti;
  - Ad Accredia - Organismo di Accreditamento Nazionale.
- 5) I dati relativi alle Organizzazioni Clienti i cui progetti e/o manufatti sono stati validati/ispezionati conformi, completi dei riferimenti alla certificazione conseguita saranno tutelati in sicurezza nell'archivio di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.. Tali ispezioni potranno essere citate nelle documentazioni illustrative e/o con pubblicazione sul sito internet di TORAMO limitatamente all'intervento compiuto e alla localizzazione dello stesso.
- 6) Il titolare del trattamento è TORAMO con sede in via Madonna di Ponza, s.n.c. 04023 FORMIA -LT- tel./fax 0773630389 e-mail: [info@toramocertificazioni.it](mailto:info@toramocertificazioni.it)

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
		Rev. 03 del 14/12/2021

- 7) L'Organizzazione Cliente ha diritto di conoscere in ogni momento i dati che la riguardano nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare rivolgendo istanza al titolare del trattamento.

*P.S. Nel caso l'organismo utilizzi modulistica riportante privacy che fa riferimento all'ART. 13 D.Lgs 196/2003 avente data successiva all'entrata in vigore del nuovo regolamento UE 2016/679, con la presente si specifica che il documento sarà trattato in ogni caso con le regole vigenti.*

*(fine regolamento)*